

*MASTER POLISMAKER  
PER LA QUALITA' DEL VIVERE E LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE*

# **IL «SUCCESSO SOSTENIBILE» DELL'IMPRESA: DALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA ALLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ**

AVV. ROBERTA PIERANTONI

- Milano, 17 maggio 2025 -

## AGENDA

---

- **Quotazione delle azioni di una società: i mercati azionari di Borsa Italiana**
- **Il Codice di Corporate Governance**
- **La Relazione di Corporate Governance**
- **Che cosa è il *Successo Sostenibile***
- **La *Non Financial Reporting Directive (NFRD)* - Direttiva 2014/95/UE sull'informativa non finanziaria**
- **La *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSDR)* – Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e il D. Lgs. 125/2024 di recepimento**
- **Il Pacchetto *Omnibus* del 26 febbraio 2025**

---

# QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI UNA SOCIETÀ: I MERCATI AZIONARI DI BORSA ITALIANA

*[OMISSIS]*

---

***IL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE***  
***E LA RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE***  
***[OMISSIS]***

---

## IL SUCCESSO SOSTENIBILE

## DEFINIZIONE

---

### SUCCESSO SOSTENIBILE



- Il **Codice di Corporate Governance** prevede che la funzione dell'organo amministrativo della società quotata consiste, al vertice, nel «guida[re] la società perseguendone il successo sostenibile» (**Principio I**).
- Tale organo deve stabilire le strategie dell'emittente e del suo gruppo in coerenza con lo scopo di perseguire un successo sostenibile (**Principio II**).
- Il **successo sostenibile** è espressamente definito dal Codice come *«l'obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti»*.

## SUCCESSO SOSTENIBILE

---

# PREVISIONE STATUTARIA



### ART. 3 DURATA E SCOPO

3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.

---

3.2 La Società attua un modello di impresa con l'obiettivo di creare valore nel lungo termine per i propri azionisti attraverso la creazione di valore condiviso con i propri stakeholder.

A tal fine la Società organizza e svolge attività di impresa anche con la finalità di favorire l'equità sociale e di contribuire al raggiungimento della neutralità di carbonio, alla rigenerazione delle risorse e alla resilienza del sistema dei servizi gestiti, a beneficio dei clienti, dell'ecosistema territoriale di riferimento e delle generazioni future (Hera per il Pianeta, per le Persone e per la Prosperità). Il presente paragrafo non modifica quanto previsto al successivo articolo 4.

## SUCCESSO SOSTENIBILE

### Strategia di Sostenibilità e Piano di Sostenibilità



La Strategia di Sostenibilità viene definita con il Piano di Sostenibilità (detto anche Piano ESG – *Environmental, Social and Governance*) e viene poi integrata nel modello di business.



[https://media.webuildgroup.com/sites/default/files/2024-05/2024\\_PIANO\\_ESG\\_ita.pdf](https://media.webuildgroup.com/sites/default/files/2024-05/2024_PIANO_ESG_ita.pdf)

## SUCCESSO SOSTENIBILE

### Che cosa sono gli SDGs?



I *Sustainable Development Goals* (SDGs) sono i **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile** fissati dall'**Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile adottata da tutti gli Stati membri delle **Nazioni Unite** nel 2015.



[I 17 GOL | Sviluppo sostenibile \(un.org\)](https://un.org/sdgs)

## SUCCESSO SOSTENIBILE

# LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA



### ART. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali<sup>1</sup>.

- L'articolo 9 della Costituzione, laddove prevede che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi **anche nell'interesse delle future generazioni**, richiama uno dei principi cardine del diritto dell'ambiente: lo **sviluppo sostenibile**.
- Trattasi di un concetto definito dalla Commissione mondiale sull'ambiente nel **Rapporto Brundtland** del lontano 1987, secondo il quale lo **sviluppo sostenibile** è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri.

## SUCCESSO SOSTENIBILE

---

# LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA



## ART. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana<sup>6</sup>.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali<sup>7</sup>.

## POLITICHE DI REMUNERAZIONE

---

### SUCCESSO SOSTENIBILE



Il perseguimento del **successo sostenibile** richiede alle aziende di **definire politiche remunerative degli amministratori** (e dei dirigenti apicali) **legate al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politica di sostenibilità adottate.**

Al riguardo il Codice di *Corporate Governance* prevede infatti che:

«La politica per la remunerazione degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del top management è funzionale al perseguimento del successo sostenibile della società (...)»  
**(Principio XV);**

«La politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi e del top management definisce: (...) c) obiettivi di performance, cui è legata l'erogazione delle componenti variabili, predeterminati, misurabili e legati in parte significativa a un orizzonte di lungo periodo. Essi sono coerenti con gli obiettivi strategici della società e sono finalizzati a promuoverne il successo sostenibile, comprendendo, ove rilevanti, anche parametri non finanziari» **(Raccomandazione 27, lett. c).**

## SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

---

### SUCCESSO SOSTENIBILE



Il **successo sostenibile** richiede inoltre alle aziende di elaborare un **sistema di controllo interno e di gestione dei rischi** in grado di contribuire al suo perseguimento.

Al riguardo il Codice di *Corporate Governance* prevede infatti che:

« Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è costituito dall'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società ») (**Principio XVIII e Raccomandazione 1, lett. d**).

---

# L'INFORMATIVA NON FINANZIARIA (DNF) E LA RENDICONTAZIONE SOCIETARIA NON FINANZIARIA (RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ)

## ESG: IMPATTO SULLA STRATEGIA AZIENDALE E SULL'INFORMATIVA NON FINANZIARIA

---

- Il quadro **normativo di riferimento sui temi ESG** e sul loro impatto sulla strategia delle imprese e sull'informativa non finanziaria da dare al mercato è **sostanzialmente di matrice europea** ed è in rapida evoluzione.
- **I capisaldi**
  - **Direttiva n. 95 del 2014** sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (DNF), recepita in Italia con il **D. Lgs. 254/2016**;
  - oggi la DNF è stata sostituita dalla **Direttiva (UE) 2022/2464** («*Corporate Sustainability Reporting Directive*» - **CSRD**) che prevede obblighi di trasparenza in materia ESG, e dal **Regolamento n. 852 del 2020** sulla tassonomia che ha definito i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a 6 obiettivi ambientali e ha introdotto ulteriori specifici obblighi informativi per le società tenute a pubblicare la DNF;
  - la **Direttiva CSRD** è stata recepita nel nostro ordinamento dal **Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125** (il “D. Lgs. 125/2024”);
  - il 26 febbraio 2025 la Commissione Europea ha presentato il c.d. «**Pacchetto Omnibus**» volto a semplificare la normativa europea in materia di sostenibilità e competitività che comprende, tra l'altro, modifiche significative alla CSRD e alla **Direttiva (UE) 2024/1760 giugno 2024** relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive* – CS3D o CSDDD).

## L'INFORMATIVA NON FINANZIARIA

---

### LA DIRETTIVA 2014/94 SULL'INFORMATIVA NON FINANZIARIA

- La direttiva 2014/95, intervenendo in un contesto già caratterizzato da una larga e significativa esperienza delle imprese in materia di rendicontazione non finanziaria ispirata alle migliori prassi internazionali, **introduce obblighi informativi a carico delle società rientranti tra gli enti di interesse pubblico** (banche, assicurazioni, società quotate su mercati regolamentati) di grandi dimensioni.
- In particolare, la direttiva **impondeva a tali imprese di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario che contiene informazioni su ambiente, sfera sociale, personale, diritti umani e lotta alla corruzione.**
- Le informazioni dovevano essere fornite **secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione scelti quale riferimento:** per 'standard di rendicontazione' si intendono gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata. La società può anche utilizzare una metodologia di rendicontazione autonoma.

## LA DNF DI WEBUILD S.P.A.

**webuild** 

**webuild** 

### Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario 2023

Redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254 del 2016

#### Nota introduttiva

Le informazioni contenute all'interno della presente Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario (anche la "Dichiarazione") fanno riferimento al Gruppo Webuild (il "Gruppo"), comprendente Webuild S.p.A. e le sue società consolidate integralmente. Nei casi in cui si faccia riferimento alla sola capogruppo Webuild S.p.A., viene utilizzato il termine "Webuild" o la "Società". Per maggiori informazioni in merito al perimetro della Dichiarazione si rimanda alla "Nota metodologica".

Le politiche, i sistemi di gestione e le procedure aziendali descritte di seguito fanno riferimento a Webuild. I contenuti essenziali di tali documenti sono sottoposti agli organi competenti delle società controllate, consorzi, società consortili, etc. partecipate da Webuild ai fini della relativa adozione.

Per meglio contestualizzare le informazioni riportate nella presente Dichiarazione, si rimanda alla sezione "Il settore delle infrastrutture e il ruolo di Webuild" che contiene una descrizione sintetica delle caratteristiche peculiari del mercato in cui opera il Gruppo.

[2023 Dichiarazione consolidata carattere non finanziario.pdf](#)

## LA COMUNICAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ

---

### LA CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD) e il D. Lgs. 125/2024

- La proposta di direttiva relativa alla **comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD)** è stata presentata il **21 aprile 2021** ed è stata definitivamente adottata.
- La **Direttiva 2022/2464** del 14 dicembre 2022 è **stata recepita nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 125/2024** entrato in vigore dal 25 settembre 2024. Il quadro normativo in tema di informazioni di sostenibilità è cambiato in modo molto significativo.
- La **rendicontazione di sostenibilità** (che ha sostituito la dichiarazione non finanziaria, cd. DNF) prevede l'obbligo di fornire, nella relazione sulla gestione, le informazioni necessarie per comprendere gli impatti dell'impresa sui fattori di sostenibilità e come i fattori di sostenibilità influenzano l'andamento, i suoi risultati e la sua situazione.
- Rispetto alla disciplina delle dichiarazioni non finanziarie (DNF), **la nuova disciplina si caratterizza per:** a) l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo dell'obbligo di reporting; b) l'obbligo di fornire le informazioni all'interno della relazione sulla gestione; c) l'ampliamento del novero di informazioni da fornire; d) la armonizzazione totale dei criteri di rendicontazione; e) l'obbligo di revisione delle informazioni; f) la predisposizione delle informazioni secondo un linguaggio elettronico elaborabile.

## LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

---

### PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DELLA CSRD (1/2)



- Rispetto alla disciplina delle dichiarazioni non finanziarie (DNF), **la disciplina dettata dalla CSRD e dal D. Lgs. 125/2024 si caratterizza per:**
  - a) l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo dell'obbligo di reporting (**da 11.600 a 49.000 imprese soggette alla direttiva**);
  - b) l'obbligo di fornire le informazioni all'interno della relazione sulla gestione;
  - c) l'ampliamento del novero di informazioni da fornire;
  - d) la armonizzazione totale dei criteri di rendicontazione (introduzione degli *European Sustainability Reporting Standards – ESRS*);
  - e) l'obbligo di revisione delle informazioni;
  - f) la predisposizione delle informazioni secondo un linguaggio elettronico elaborabile.

## LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

---

### PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DELLA CSRD (1/2)



- Rispetto alla disciplina delle dichiarazioni non finanziarie (DNF), **la disciplina dettata dalla CSRD e dal D. Lgs. 125/2024 si caratterizza per:**
  - a) l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo dell'obbligo di reporting (**da 11.600 a 49.000 imprese soggette alla direttiva**);
  - b) l'obbligo di fornire le informazioni all'interno della relazione sulla gestione;
  - c) l'ampliamento del novero di informazioni da fornire;
  - d) la armonizzazione totale dei criteri di rendicontazione (introduzione degli *European Sustainability Reporting Standards – ESRS*);
  - e) l'obbligo di revisione delle informazioni;
  - f) la predisposizione delle informazioni secondo un linguaggio elettronico elaborabile.

## LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

---

### PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.Lgs. 125/2024



- La Rendicontazione di Sostenibilità (**RS**) dovrà contenere **tutte le informazioni** indicate dal legislatore (che le distingue a seconda che si tratti di **RS individuale** o **RS consolidata**), **necessarie alla comprensione**:
  - *del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sulle performance della società o del gruppo (impatti, rischi e opportunità - IRO) - **MATERIALITÀ FINANZIARIA***
  - *dell'impatto delle operazioni proprie dell'impresa e a monte o a valle della c.d. «catena di valore» sulle persone e sull'ambiente - **MATERIALITÀ D'IMPATTO***
- I **contenuti della RS sono più ampi e specifici rispetto alla DNF**: includono non solo le informazioni relative alla società o al gruppo, ma anche quelle relative alla **catena di valore** (novità, questa, molto rilevante).
- La RS dovrà essere **redatta in conformità** agli *European Sustainability Reporting Standards (ESRS)* predisposti dall'EFRAG e adottati dalla Commissione Europea con il Regolamento (UE) 2023/2772. Al momento sono stati adottati i 12 ESRS generali, e si è in attesa degli ESRS di settore.
- Per le **RS consolidate** le informazioni (quantitative e qualitative) rendicontate dovranno coprire lo **stesso perimetro del Bilancio Consolidato**.

## LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

### ALTRE PRINCIPALI NOVITA' (1/3)



#### COLLOCAZIONE DELLE INFORMAZIONI (artt. 3 e 4)

- La RS dovrà essere obbligatoriamente **inclusa** in un'apposita sezione della **relazione sulla gestione** del bilancio d'esercizio annuale o del bilancio consolidato (pertanto la **pubblicazione** seguirà **tempistiche e modalità** del bilancio e della relazione finanziaria annuale, con il **coinvolgimento degli organi sociali** dell'impresa secondo le rispettive competenze e attribuzioni).
- **Eccezione**: le informazioni richieste possono essere fornite mediante il **meccanismo di rinvio dell'incorporation by reference** (a condizione però che il documento al quale si fa rinvio sia soggetto allo stesso livello di attestazione della conformità della RS).

#### ASSURANCE (art. 8)

- La RS dovrà essere accompagnata **dall'Attestazione di conformità** rilasciata da un revisore/società di revisione appositamente incaricati in prospettiva di passare da "**limited assurance**" a "**reasonable assurance**".

## LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

### ALTRE PRINCIPALI NOVITA' (3/3)



#### SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO (artt. 3, 4, 10 e 12)

Il **sistema di controllo interno** per la RS **diventerà fondamentale**, e le aziende dovranno fornire **informazioni dettagliate sulle sue caratteristiche principali**.

#### DUE DILIGENCE (artt. 3 e 4)

Gli obblighi di informativa di sostenibilità **includeranno elementi fondamentali di due diligence** nella governance, nella strategia e nel modello di business.

#### TASSONOMIA UE (artt. 8 e 9)

Le società tenute a redigere la RS dovranno dare disclosure alle richieste dell'art. 8 del Regolamento Tassonomia (*Regolamento UE 2020/852*). Tale informativa sarà inoltre sottoposta ad assurance.

#### GOVERNANCE

Le imprese dovranno divulgare il **coinvolgimento degli organi di governance nelle questioni di sostenibilità**, specificando le loro **competenze**, e implementare **forme di incentivazione legate al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità**.

## LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

---

### INFORMATIVA SULLA CATENA DI VALORE



#### ART. 4, COMMA 4, D. LGS. 125/2024

*«4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 **sono incluse le informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore**, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito. **Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore**, la società obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione di sostenibilità una **spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore**, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro».*

## LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

### CATENA DI VALORE

- Nel rendicontare l'informativa di sostenibilità, le imprese **dovranno ampliare il loro focus, considerando gli impatti, rischi e opportunità in tutta la c.d. *catena del valore*** (sia *upstream* che *downstream*). Le imprese dovranno pertanto rendicontare non solo sugli impatti ambientali diretti della loro attività, ma anche su quelli indiretti, generati cioè dalle imprese fornitrici e clienti.
- La **domanda di informazioni di sostenibilità è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni** alla luce degli obblighi che graveranno su talune categorie di grandi imprese in conseguenza del recepimento della ***Corporate Sustainability Due Diligence Directive*** (previsto entro l'estate del 2026).

***PMI non quotate***: sebbene non siano soggette direttamente agli obblighi del D. Lgs. n. 125/2024 esse già **si trovano a fronteggiare richieste di informazioni di sostenibilità**, provenienti sia dalle grandi imprese committenti, sia dalle banche e intermediari finanziari!

La raccolta di queste informazioni, pur implicando uno sforzo, può contribuire a migliorare il posizionamento concorrenziale delle PMI, in quanto consente loro di valutare meglio i rischi, pianificare gli investimenti e accedere a finanziamenti privati, oltre che a fondi e garanzie pubbliche.



## LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

---

### PACCHETTO OMNIBUS

L'Unione Europea ha recentemente messo sul tavolo una serie coordinata di proposte legislative, comunemente raggruppate sotto la denominazione di “**Pacchetto Omnibus**” volte a rispondere a specifiche esigenze di semplificazione, riduzione degli oneri burocratici e potenziamento della competitività del tessuto economico europeo.

Il “**Pacchetto Omnibus**” contiene **due distinti pacchetti**, entrambi presentati dalla Commissione Europea il 26 febbraio del 2025:

- il **Pacchetto Omnibus I**, incentrato sulla modifica di due direttive:
  - (i) la **Direttiva 2022/2464** del 14 dicembre 2022 (c.d. **CSRD**) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (recepita nel nostro ordinamento dal **D. Lgs. 125/2024** entrato in vigore dal 25.09.2024);
  - (ii) della **Direttiva (UE) 2024/1760** (c.d. **CS3D** o **CSDDD**) relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.
- il **Pacchetto Omnibus II**, focalizzato sull'efficientamento del programma di investimento InvestEU e sulla semplificazione degli obblighi di segnalazione ad esso connessi.

## PACCHETTO OMNIBUS

---

### PACCHETTO OMNIBUS I

- Il Pacchetto Omnibus I - formalizzato nel documento [COM\(2025\) 80 final](#) - si concretizza in una proposta di una nuova direttiva che mira a modificare la CSRD e la CSDDD.
- Questa proposta ha già ricevuto l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio: lo scorso 14 aprile 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la **Direttiva (UE) 2025/794**.
- La **Direttiva (UE) 2025/794**, ha introdotto il meccanismo "stop the clock", che **posticipa l'applicazione**: (i) di alcuni obblighi normativi previsti dalla **CSRD** (in particolare, **l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese e le PMI quotate) al 2028**; e (ii) della **CSDDD** relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità **al 2027**.
- Il Pacchetto Omnibus I **prevede anche l'introduzione di uno standard volontario per le PMI** non quotate, basato sugli ESRS semplificati, e **mira a ridurre gli oneri normativi complessivi del 25%** per tutte le imprese, con punte del 35% per le PMI. Si stima un risparmio complessivo di oltre 6 miliardi di euro all'anno grazie alla semplificazione della rendicontazione, alla digitalizzazione dei processi e a un'applicazione più proporzionale delle norme.
- Tuttavia, alcuni *stakeholder* temono un rallentamento degli impegni in materia ESG e una possibile frammentazione tra Stati membri.

## PACCHETTO OMNIBUS

---

### PACCHETTO OMNIBUS II

- Il **Pacchetto Omnibus II** - formalizzato nel documento [COM\(2025\) 84 final](#) - si concretizza in una proposta di **regolamento UE** che interviene su diversi regolamenti UE esistenti, con un *focus* primario sul potenziamento dell'efficienza della garanzia UE nell'ambito del programma InvestEU e sulla semplificazione degli obblighi di segnalazione.
- Questa iniziativa si colloca nel contesto dell'importanza attribuita dalla Commissione Europea agli investimenti in tecnologie e settori chiave per sostenere la competitività, in particolare alla luce delle limitate risorse finanziarie pubbliche. InvestEU è concepito come uno strumento versatile in grado di supportare investimenti in diverse aree politiche, in linea con le priorità evolutive dell'Unione europea. La valutazione intermedia del programma InvestEU, pubblicata nel settembre 2024, ha evidenziato la necessità di incrementare la capacità finanziaria del programma per il resto del periodo di programmazione e di ridurre l'onere amministrativo per i principali *stakeholder*. La valutazione ha inoltre raccomandato di garantire la continuità dei prodotti finanziari offerti al mercato.
- Il **Pacchetto Omnibus II**, è attualmente in fase di discussione e approvazione da parte delle istituzioni europee.

## PACCHETTO OMNIBUS

### IMPLICAZIONI

L'introduzione dei due **Pacchetti Omnibus** da parte della Commissione Europea è destinata a **produrre effetti significativi** sul panorama normativo ed economico dell'Unione rappresentati, in particolare da: (i) un **alleggerimento degli oneri** per le imprese e (ii) una **rimodulazione delle tempistiche** per l'adeguamento a normative chiave in materia di sostenibilità. In particolare:

- il **Pacchetto Omnibus I**, posticipando le scadenze di applicazione della CSRD e della CSDDD ed essendo volto anche a supportare una semplificazione degli standard di rendicontazione (ESRS) e a ridurre potenzialmente il numero di aziende soggette agli obblighi (attraverso la proposta legislativa separata), mira a concedere alle imprese più tempo per adattarsi e a ridurre i costi di conformità percepiti come eccessivi.

Tuttavia, una conseguenza diretta di questi posticipi è anche il **ritardo nell'effettiva implementazione** degli obblighi di trasparenza sulla sostenibilità e di due diligence, con un conseguente slittamento dei benefici attesi in termini di responsabilità ambientale e sociale per le aziende coinvolte nelle prime fasi.

- il **Pacchetto Omnibus II**, focalizzato su InvestEU, punta a generare conseguenze positive sul fronte degli **investimenti strategici** e della **semplificazione amministrativa** per chi accede ai finanziamenti UE. L'incremento della garanzia UE mira a mobilitare capitali privati aggiuntivi verso settori prioritari, potenziando la capacità di investimento dell'Unione in un contesto di risorse pubbliche limitate. La semplificazione degli obblighi di segnalazione, con obiettivi specifici di riduzione percentuale del carico burocratico, dovrebbe tradursi in un accesso più agevole e meno costoso ai fondi per i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e, in ultima analisi, per le imprese beneficiarie.

## PACCHETTO OMNIBUS

---

### CONCLUSIONI

In sintesi, le conseguenze attese si muovono su un **doppio binario**:

- **sollievo immediato e semplificazione per le imprese** da un lato,

ma anche

- **potenziale rallentamento nell'attuazione di agende cruciali** come quella della sostenibilità e della responsabilità d'impresa dall'altro.

L'efficacia del potenziamento di InvestEU dipenderà invece dalla capacità del sistema di assorbire e indirizzare efficacemente le maggiori risorse finanziarie rese disponibili.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Associazione Professionale  
MILANO  
Via Torino 2 (Angolo Piazza  
Duomo)  
20122 (MI)  
Tel. +39 02 76 36 931  
Fax +39 02 76 01 51 78  
[roberta.pierantoni@sbnp.it](mailto:roberta.pierantoni@sbnp.it)  
[www.biscozzinobili.it](http://www.biscozzinobili.it)